

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1192

DEL 13/03/2012

Oggetto: **Reg. CE 1257/99 - P.S.R. - Misura Fb - Miglioramento del benessere degli animali. Annualità 2007. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Demuro Maria Cristina Virginia (C.F.:DMRMCR81H65B354J)**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dalla Misura F - "Agroambiente e benessere degli animali" - Azione Fb Miglioramento del benessere degli animali - Piano di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2000-2006 - ex Reg. CE n. 1257/99;
- PREMESSO** che nell'annualità 2006 la Ditta Demuro Maria Cristina Virginia è beneficiaria della misura Fb per UBA 29,4;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1192

DEL 13/03/2012

PREMESSO che nella domanda per l'annualità 2007 la Beneficiaria ha chiesto a premio UBA 29,40. Nel "quadro G" della domanda, relativo alla consistenza zootecnica ha dichiarato 33,85 UBA;

PREMESSO che, con nota prot. N° 6344 del 04/06/2009, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus ha comunicato alla ditta Demuro l'avvio del procedimento di decadenza totale del beneficio, per l'inosservanza dell'impegno relativo al mantenimento del carico di bestiame nella misura di 2 UBA/ha di SAU aziendale (con tolleranza di un incremento fino ad un massimo del 50%), previsto dal paragrafo 9 del Bando e dall'allegato C. Infatti, a seguito dell'istruttoria amministrativa era stato accertato un rapporto UBA/SAU pari a 3,39 (consistenza zootecnica dichiarata pari a 33,85 UBA e SAU verificata da AGEA di ha 9,98). Alla Ditta veniva assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di documenti, memorie e/o opposizioni scritte, con l'avviso che in difetto, ovvero in mancanza di argomentazioni valide, sarebbe stata confermata la revoca del beneficio;

PREMESSO che, con nota pervenuta al Servizio Territoriale il 14/07/2009, la Ditta rappresenta che il rapporto UBA/SAU calcolato considerando le 26, 46 UBA risultanti in BDN è minore di 3 e, pertanto, rientra nei limiti previsti dal Bando. Inoltre, la Ditta afferma che, siccome il controllo documentale dell'annualità 2007 è stato effettuato nell'anno 2009, si rende applicabile il dettato dell'allegato 1 del Decreto Assessoriale n° 3075/De cA/95 del 09/12/2008, riguardante il sistema di riduzioni ed esclusioni da applicare all'Azione Fb dall'anno di impegno 2008, ma valido anche per gli impegni che si riferiscono all'anno 2007 e che vengano sottoposti a controllo documentale successivamente all'anno 2008. La Ditta chiede l'annullamento dell'esito dell'istruttoria, in quanto dette disposizioni prevedono, per la violazione dell'impegno rilevata in sede di controllo, l'applicazione di una percentuale di riduzione del premio da erogare, ma non la decadenza totale del beneficio;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1192

DEL 13/03/2012

PREMESSO che, con nota n°17668 del 01/12/2009, il Servizio Territoriale, al fine di valutare meglio le memorie trasmesse dalla Ditta, ha richiesto la seguente documentazione: 1) certificato storico della consistenza zootecnica rilasciato dalla ASL competente; 2) registro aziendale in originale;

PREMESSO che la Ditta non ha presentato la documentazione richiesta. Pertanto, con nota n° 3275 del 25/03/2010, il Servizio Territoriale le ha notificato la decadenza totale dagli aiuti e l'obbligo della restituzione delle somme già erogate, per le motivazioni di cui alla comunicazione di avvio del procedimento;

VISTO il ricorso avverso il suddetto provvedimento, nel quale la Ditta ribadisce sostanzialmente quanto affermato nelle memorie difensive. Inoltre, la Ditta rappresenta che la richiesta di integrazione documentale del Servizio Territoriale, datata 01/12/2009, non fissava un termine per la presentazione. La Ricorrente segnala, altresì, un'inesattezza contenuta nel provvedimento impugnato, nel quale il Servizio Territoriale rileva che la Ditta non ha presentato nei termini previsti memorie, atti e/o scritti difensivi. Infine, la Ricorrente afferma quanto segue: *“Si rende comunque applicabile il D.M. n° 1205 del 20/03/2008 così come modificato e integrato dal D.M. n° 1564 del 22/01/2009, art. 1, comma 4 che prevede espressamente la non applicazione di riduzioni, esclusioni o decadenze in caso di diminuzione delle UBA a suo tempo dichiarate per il rispetto dell'impegno”*. Per quanto sopra esposto, la Ditta chiede l'annullamento del provvedimento impugnato;

DATO ATTO che la Ditta ha riscontrato, nei termini assegnati, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza;

VISTO l'allegato 1 del Decreto Assessoriale n°3075/DecA/ 95 del 09/12/2008, il quale stabilisce le riduzioni ed esclusioni da applicare alla Misura F - Azione Fb - Miglioramento del benessere animale - dall'anno di impegno 2008. Le disposizioni del provvedimento si applicano anche a quegli impegni che si

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1192

DEL 13/03/2012

riferiscono all'anno di impegno 2007 ma che vengono sottoposti a controllo documentale nell'annualità 2008;

RITENUTO che le disposizioni dell'allegato 1 del citato Decreto Assessoriale non siano applicabili al caso in esame, poiché l'impegno relativo all'annualità 2007, oggetto della violazione, non rientra tra quelli che vengono sottoposti a controllo documentale nell'annualità successiva;

VISTO il D.M. n° 1564 del 22/01/2009, ai sensi del quale *“Le domande di pagamento presentate nel periodo di programmazione 2007-2013 (omissis), relative ad impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del Reg. CE 1257/99 (omissis), possono prevedere la modifica in diminuzione delle superfici e/o delle UBA a suo tempo dichiarate per il rispetto dell'impegno. (omissis) Alle modificazioni in diminuzione presentate entro e non oltre l'annualità 2009, non si applicano le esclusioni o le decadenze per difformità delle superfici e/o UBA”;*

CONSIDERATO che nel caso di specie non si configura una modifica in diminuzione delle UBA e, pertanto, il D.M. suindicato non trova applicazione;

VISTO l'allegato C del Bando, recante “Elenco degli impegni essenziali e accessori e relative riduzioni del premio”, il quale dispone che: *“E' impegno accessorio mantenere il carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha di SAU aziendale, è comunque tollerato un incremento fino ad un massimo del 50%;*

VERIFICATO che la nota n°17668 del 01/12/2009, con la quale l'Ufficio istruttore ha richiesto alla Ditta la documentazione relativa alla consistenza zootecnica aziendale, non recava l'indicazione del termine per la presentazione. Tuttavia il provvedimento definitivo di decadenza è stato adottato il 25/03/2010, cioè quasi quattro mesi dopo la richiesta della documentazione, concedendo, di fatto, alla Ditta un termine più che congruo;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1192

DEL 13/03/2012

CONSIDERATO che la Ditta ha omissis di trasmettere all'Ufficio istruttore detta documentazione e non ha provveduto alla sua presentazione neanche in sede di ricorso;

CONSIDERATO che la Ditta non ha dimostrato con idonea documentazione che il carico di bestiame era tale da non superare il rapporto UBA/SAU previsto dal Bando;

RITENUTE per quanto sopra esposto non accoglibili le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 1557 del 29/02/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Demuro Maria Cristina Virginia (C.F.: DMRMCR81H65B354J);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato